

razione ch'egli non pretende impedire la consuetudine cittadina, ma solo avrebbe grata l'elezione del Monfort, e non ostante la lettera ducale il Consiglio procede alla formazione della terna con altri tre nomi (154).

Difendevasi pure la temporaneità dell'ufficio (155); la condizione della cittadinanza originaria nell'eligendo (156); la facoltà della Città di eleggere il Giudice provvisorio (157); la libertà delle nomine (158).

Come ogni altro ufficiale comunale, Giudice e Vicario sottostavano a sindacato del proprio operato alla fine del loro ufficio; anzi il controllo su questi due alti funzionari era stato specificatamente e rigorosamente determinato (159), e veniva scrupolosamente esercitato. Significativa è a questo proposito l'insistenza del Consiglio per ottenere dal Giudice G. F. Chiaretta che egli rendesse conto alla Città della sua giudicatura. Già nel 1580, quando essendo egli Giudice, il suo nome era stato incluso nuovamente nella terna per la futura elezione, si era stabilito che in caso di nomina, dovesse, prima di riassumere la carica, rendere il sindacato (160). Ma questo non venne reso, talchè il 17 gennaio dell'anno seguente, mentre si eleggevano i sindacatori del Vicario uscente, il Sindaco generale Parvopassu osservava che sarebbe stato bene si facesse render sindacato anche agli altri ufficiali passati: alla quale insinuazione rispondeva il Chiaretta che più volte s'era dichiarato pronto al sindacato ma che essendo ormai passati cinque mesi dal suo scadere di carica mentre il sindacato do-

veva per legge rendersi entro cinquanta giorni, e durante quel tempo avendo egli sempre abitato in città e frequentato i Consigli senza che fosse sporta querela alcuna al suo operato, non lo si poteva di ragione costringere al sindacato: che ciò non ostante egli si dichiarava pronto a renderlo, ma altrimenti « *s'intendeva liberato* », salva sempre ogni azione particolare ordinaria. Il Consiglio non risponde cosa alcuna a quanto sopra (161), ma il 5 marzo, richiedendo il Chiaretta la liberazione dal sindacato, essendo ormai passati sei mesi, (l'ufficio infatti aveva avuto termine col 5 agosto 1586), e per le ragioni suddette e specialmente per avere ultimamente chiesto si provvedessero i sindacatori o lo si ritenesse libero, il Consiglio « *considerando esser conveniente che detto sig. Chiaretta rendi suo sindacato delle soe attioni et administratione... per osservanza delli statuti e franchigie della Città non ostante dette ragioni per lui allegate* », passa a costituire i tre consiglieri, giureconsulti, B. Trotto, C. Filippa e C. Nomis come sindacatori (162).

Statuti e privilegi antichi affidavano al Giudice la ordinaria giurisdizione per la prima cognizione delle cause: al Vicario il primo appello e al Senato il secondo, ma frequenti erano stati nel passato e erano ancora i conflitti di giurisdizione, e le usurpazioni di attribuzioni anche da parte di autorità cui non erano affidate funzioni giurisdizionali. Emanuele Filiberto aveva tentata una più netta separazione delle autorità giudicanti e delle competenze, ma le illegali avocazioni di cause continuano: il Conservatore dei mercanti